

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 27.10.2014 La Nuova Procedura Civile, 6, 2014



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) -Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo professionale determina l'interruzione del processo?

Si ritiene di aderire all'orientamento secondo cui la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo professionale non determina l'interruzione del processo. Il contrario orientamento, infatti, poggia principalmente sull'argomento secondo cui proseguire il processo guando uno degli avvocati decida di cancellarsi dall'albo lederebbe il diritto di difesa. Tale lesione tuttavia non sussiste affatto e comunque non discende dal sistema della legge, ma potrebbe discendere soltanto da una condotta dell'avvocato non conforme ai doveri di correttezza e buona fede nei confronti del cliente. Poiché, infatti, il difensore ha il dovere giuridico, scaturente dal rapporto di mandato, di informare il cliente circa il venir meno dello ius postulandi (art. 1728 c.c., comma 2), l'eventuale pregiudizio patito dalla parte deriverebbe non dal sistema della legge, ma dalla violazione di tale obbligo da parte del difensore. Né sarebbe possibile intendere il diritto di difesa in giudizio in modo così ampio da paralizzare o rallentare lo svolgimento del processo.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.10.2014, n. 21400

Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83 c.p.c., comma 3, nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2, del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

A tale regola non si fa eccezione nemmeno nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui all'art. 299 c.p.c. e ss., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale (Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010, Rv. 615160).

V'è solo da aggiungere che al presente giudizio non si applica la norma inserita nell'art. 83 c.p.c., dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), che consente il rilascio della procura anche al margine di atti diversi da quelli sopra indicati. Infatti, per espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009.

Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nel 1989, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione, come già ritenuto da questa Corte con le decisioni pronunciate - ex aliis - da Sez. 3, Sentenza n. 12831 del 6/6/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010, Rv. 612212). Va da sè che anche al giudizio di cassazione si applica l'art. 110 c.p.c., e la presente sentenza farà comunque stato nei confronti degli eredi del ricorrente deceduto dopo la notifica del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013, Rv. 625791).

- 2. Il primo motivo del ricorso principale.
- 2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3. Si assumono violati gli artt. 2043 e 2050 c.c..

Espone, al riguardo, che l'attività di irrorazione delle colture con pesticidi, svolta dalla società xxxxx doveva ritenersi pericolosa ex art. 2050 c.c.. Sarebbe stato, pertanto, onere della società convenuta provare di avere adottato le misure idonee a prevenire i danni, e non onere dell'attore provare il contrario.

2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.

L'art. 2050 c.c., esonera la vittima dall'onere della prova della colpa del responsabile, ma non certo da quella dell'esistenza del nesso di causa tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha motivato il rigetto della domanda di risarcimento sul presupposto che non vi fosse prova d'un valido nesso di causa tra l'attività svolta dalla Agricola ed il danno lamentato dall'attore (cfr. la sentenza impugnata, pag. 3, quarto capoverso).

- Di conseguenza la denunciata violazione dell'art. 2050 c.c., è irrilevante perché, ad applicare quella norma, l'attore non sarebbe stato affatto sollevato dall'onere della prova del nesso di causa.
- 2.3. Restano, di conseguenza, assorbite le eccezioni di novità della questione e di inammissibilità del ricorso, ex art. 366 bis c.p.c., sollevate dalle controricorrenti con riferimento al motivo in esame.
- 3. Il secondo motivo del ricorso principale.

3.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente principale sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5).

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe adottato una valutazione carente e contraddittoria, per non avere tenuto debito conto di tutti gli elementi di prova raccolti.

3.2. Le due società controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., perché non concluso dalla "chiara indicazione del fatto controverso". L'eccezione è infondata.

A pag. 10 del ricorso, quinto capoverso, nell'introdurre l'illustrazione del secondo motivo del ricorso, il ricorrente premette: "la Corte d'appello (...) afferma: nel merito l'appello (...) verte sulla inesistenza o comunque sulla mancata dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta adottata e la morte delle apixxxxxx

Il periodo è contenuto in un capoverso ad hoc e trascritto con carattere diverso dal testo precedente seguente (corsivo invece che tondo).

Da esso si apprende senza ombra di dubbio quale sia il punctum pruriens dell'accertamento in fatto contestato dal ricorrente: la prova del nesso di causa.

Il ricorso pertanto, pur collocandosi all'estremo limite dell'ammissibilità, non lo travalica, per due ragioni.

La prima ragione è che il "fatto controverso" è comunque indicato in un periodo sintatticamente e graficamente isolato, formante un unico capoverso. Ed assurdo sarebbe sostenere che il "fatto accertato" dal giudice di merito, e cioè la mancanza di nesso di causa, espresso in questi termini non sia da ritenere "chiaro".

La seconda ragione è che le Sezioni Unite di questa Corte, più volte chiamate a stabilire in che modo andasse formulata l'indicazione del "fatto controverso" ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., hanno costantemente affermato che essa deve essere "tale da circoscrivere puntualmente i limiti del ricorso, in maniera da non ingenerare incertezze, né in sede di formulazione del ricorso, né in sede di valutazione della sua ammissibilità" (Sez. U, Sentenza n. 20603 del 01/10/2007; Sez. U, Ordinanza n. 21864 del 19/10/2007; Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009; non sarà inutile aggiungere che il medesimo concetto è chiaramente indicato nella relazione illustrativa del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, che introdusse nel codice di rito l'art. 366 bis).

E nel caso di specie a pag. 10 del ricorso, per quanto detto, è chiaramente circoscritto il tema del ricorso e non vi può essere alcuna incertezza sul thema decidendum.

3.3. Nel merito, il motivo è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata è infatti in parte carente, ed in parte illogica.

- 3.4. La motivazione è, innanzi tutto, carente sotto due aspetti: sia per avere segmentato e valutato atomisticamente le prove raccolte, sia per avere trascurato elementi di prova decisivi.
- 3.4.1. Quanto al primo aspetto, va ricordato che il giudice di merito deve valutare complessivamente tutti gli indizi raccolti, per accertare se siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (in tal senso, ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995; Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. /j 621641; Sez. 3, Sentenza n. 26022 del 05/12/2011, Rv. 620317; Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806; Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005, Rv. 580176; Sez. 1, Sentenza n. 3390 del 18/02/2005, Rv. 579630; Sez. 2, Sentenza n. 17858 del 24/11/2003, Rv. 568398; Sez. 2, Sentenza n. 2007 del 05/09/1961, Rv. 882740; sino alla sentenza capostipite rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 2971 del 13/10/1962, Rv. 254395).
- 3.4.2. Nel caso di specie la Corte d'appello, per pervenire all'affermazione della mancanza di prova del nesso di causa tra la condotta xxxxxxl. e il danno lamentato dall'attore, ha preso in esame i seguenti elementi di fatto: a) le quantità di sostanze tossiche rinvenute nel corpo degli insetti morti non erano letali; b) le sostanze chimiche rinvenute nel corpo degli insetti morti erano diverse da quelle prelevate dai contenitori rinvenuti nella sede della Agricola; c) le deposizioni raccolte non erano significative, in quanto: c1) il testimone Santini aveva preteso di riconoscere le sostanze tossiche usate dalla Agricola dal solo odore, ed era

valutazione inaffidabile; c2) il teste P. aveva riferito testimonianze de relato, non confermate dalla persona indicata come fonte dell'informazione; c3) la teste xxxxx aveva reso dichiarazioni generiche "dal punto di vista temporale e logistico"; c4) il teste xxxx ha visto l'uso di sostanze tossiche da parte della Agricola, ma non ha saputo precisarne la quantità; d) le api raccolgono il polline entro 1 km dall'alveare, e nel caso di specie i fondi della Agricola distavano non meno di 1,5 km dalle arnie.

3.4.3. Le prove che la Corte d'appello ha posto a fondamento della propria decisione non erano tuttavia le uniche raccolte nel corso dell'istruttoria.

Ha evidenziato infatti il ricorrente che: il teste Santini ha riferito anche di avere visto personalmente l'uso di sostanze tossiche da parte della xxxx, e di avere egli stesso allevato api morte dopo le irrorazioni, e che vari apicoltori avevano visto morire gli insetti, ed erano stati per questo indennizzati dall'assicuratore della responsabilità civile della Agricola; il teste P. non ha affatto reso una testimonianza de relato, ma ha riferito cosa ben diversa: e cioè di avere visto direttamente un documento proveniente dalla società Agricola, nel quale si ammetteva la commissione d'un errore nell'uso delle sostanze chimiche; il teste Cxxxxx. non ha affatto negato di avere avuto contatti col teste xxxx., ma ha semplicemente detto di non ricordare la circostanze; la teste xxx ha riferito che la propria bambina di quattro anni si ammalò a causa delle irrorazioni, e che l'asilo frequentato dalla bimba era prossimo ai terreni della Agricola; il teste xxxxx., infine, aveva riferito di avere visto personalmente, per essersi recato nella sede xxxxx, l'uso da parte di questa di sostanze tossiche; che queste avevano causato irritazioni a tutti gli abitanti della zona; e di avere visto a causa di questa irrorazione morire tutte le api degli apicoltori della zona.

3.4.4. La Corte dunque ha esaminato uno per uno ed atomisticamente gli elementi indiziari raccolti, senza metterli in connessione tra loro, e senza trarre il valore aggiunto che da essi si poteva desumere.

Così, non v'è dubbio che riguardata in sé sia generica la deposizione di chi affermi di "avere sentito l'odore di sostanze tossiche". Ma se valutata in una con le altre circostanze di una moria diffusa di api, con l'intervento di un assicuratore della r.c. del preteso responsabile, con la presenza diffusa di irritazioni cutanee delle popolazioni residenti, con l'esistenza d'un documento a contenuto confessorio, ben diverso è lo spessore probatorio del suddetto indizio.

3.4.6. La motivazione è poi carente anche sul piano della completezza della valutazione del quadro istruttorio.

E' costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di fonti di prova ritualmente raccolte nel corso dell'istruttoria può costituire un vizio di motivazione, quando vi sia un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (Sez. L, Sentenza n. 24092 del 24/10/2013, Rv. 629172; Sez. 3, Sentenza n. 14973 del 28/06/2006, Rv. 593039; Sez. 1, Sentenza n. 1987 del 25/02/1987, Rv. 451285).

Nel caso di specie tale rapporto di causalità esiste: ed infatti, alla luce del criterio causale del "più probabile che non" (ovvero della ragionevole probabilità), non si comprende perché mai in un'area circoscritta, in cui è certo l'uso di sostanze tossiche, le persone si sarebbero dovute ammalare e gli insetti morire, se non in conseguenza di quell'uso.

- 3.5. Oltre che carente, la motivazione della sentenza impugnata è poi illogica, anche in questo caso sotto due aspetti: la valutazione della deposizione " xxxxx e delle risultanze delle consulenze d'ufficio.
- 3.5.1. Nel prendere in esame una delle deposizioni più circostanziate e dettagliate, quella del testimone xxxx., la Corte ha sviluppato il seguente ragionamento: a) il testimone ha riferito di avere visto usare xxxx sostanze contenenti Dimethoate, sostanza mortale per le api se assunte in quantità massicce; b) non vi è prova delle quantità di Dimethoate usate dalla xxxxx.; c) ergo, non vi è prova che la morte delle api fu causata dal Dimethoate (così la sentenza impugnata, p. 4, settimo capoverso).

In questo modo, la Corte d'appello ha articolato un falso sillogismo, perché ha invertito il demonstrandum (che era l'uso delle sostane tossiche, non la morte delle api) con la sua dimostrazione (che era la morte delle api, non l'uso di sostanza tossiche).

La Corte d'appello, se avesse applicato correttamente i canoni tradizionali della logica deduttiva, avrebbe dovuto argomentare: a) il testimone ha riferito di avere visto usare alla xxxxx sostanze contenenti xxxx sostanza mortale per le api se assunte in quantità massicce; b) vi è stata la moria delle api dell'attore e di altri apicoltori; c) ergo, la morte delle api fu causa dall'uso massiccio di Dxxx (quod erat demonstrandum).

3.5.2. La motivazione non appare, infine, appagante sul piano della logica, nella parte in cui ha ritenuto che, trovandosi le arnie di C.M. ad 1,5 km dai fondi della A., le sostanze da questa usate non hanno potuto contaminare le api, le quali non si spingono oltre 1 km dall'alveare. Si apprende tuttavia dalle consulenze tecniche d'ufficio disposte nei gradi di merito, e trascritte in parte qua dal ricorrente, che le api possono spingersi sino a 3 km dall'alveare, anche se di norma non si allontanano più di un chilometro. La Corte d'appello ha pertanto sostituito un giudizio di verosimiglianza ("gli insetti non si spingono di norma oltre 1 km") con uno di certezza ("poiché i fondi della A. distano 1,5 km dalle arnie, gli insetti non possono essere stati intossicati"), senza spiegazione alcuna: il che, giustappunto, costituisce un falso logico.

4. Il ricorso incidentale xxx

4.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato xxxxxxxxxl. in liquidazione lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3. Si assume violato l'art. 301 c.p.c.

Espone, al riguardo, che il proprio difensore nominato nel primo grado di giudizio si era lite pendente cancellato volontariamente dal proprio albo. Tale circostanza aveva determinato ipso iure l'interruzione del processo, ma il giudice non l'aveva dichiarata.

Il giudizio, di conseguenza, si era estinto per mancata riassunzione nei termini: e la Corte d'appello, investita della questione, ha ritenuto che la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo professionale non sia causa di interruzione del processo.

4.2. Il motivo è infondato.

Sulla questione sollevata dalla xxxxxxx esiste un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte (rimesso anche alle Sezioni Unite, ma da queste non potuto decidere nel merito, a causa della ritenuta inammissibilità del motivo: si veda Sez. U, Sentenza n. 29079 del 11/12/2008, non massimata).

Non costituisce, invece, un precedente delle Sezioni Unite la decisione invocata dalla A. a p. 17 del proprio ricorso (Sezioni Unite n. 10284 del 21/11/1996, Rv. 500703: sia perché in quel caso la questione pervenne all'esame delle SS.UU. perché involgeva una questione di giurisdizione, e non per la soluzione di un contrasto; sia soprattutto perché quella sentenza affrontò il problema dell'interruzione solo in obiter dictum. Con essa infatti le SS.UU. erano chiamate a stabilire un problema diverso – anche se connesso – a quello qui in esame, e cioè se fosse valida la notifica della sentenza al difensore cancellato dall'albo, ai fini del decorso del termine breve per impugnare.

4.3. Il contrasto cui si è accennato vede due orientamenti contrapposti.

Secondo un primo orientamento, la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo professionale non ha l'effetto di interrompere il processo.

Questa conclusione viene giustificata con vari argomenti, così sintetizzabili: a) l'art. 301 c.p.c. distingue tra eventi interruttivi indipendenti dalla volontà del professionista, ed eventi dipendenti da tale volontà: i primi (morte, radiazione e sospensione) comportano la interruzione del processo, i secondi (revoca della procura, rinuncia ad essa e – per analogia – cancellazione volontaria) invece no (Sez. 3, Sentenza n. 12261 del 27/05/2009, Rv. 608281; Sez. L, Sentenza n. 8054 del 27/04/2004, Rv. 572369; Sez. 1, Sentenza n. 3142 del 18/02/2004, Rv. 570233; Sez. 2, Sentenza n. 13282 del 27/11/1999, Rv. 531585; Sez. 2, Sentenza n. 10693 del 14/12/1994, Rv. 489185; Sez. 1, Sentenza n. 8783 del 19/08/1993, Rv. 483503; Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 25/08/1986, Rv. 447776; Sez. 1, Sentenza n. 2015 del 08/04/1981, Rv. 412737; Sez. 3, Sentenza n. 199 del 23/01/1969,

Rv. 338126; Sez. 1, Sentenza n. 1501 del 05/06/1963, Rv. 262235); b) l'elenco delle cause interruttive di cui all'art. 301 c.p.c., ha natura tassativa (sentenza n. 3142 del 2004), e tale natura tassativa è desumibile: b1) dalla gravità delle conseguenze dell'interruzione del processo (sentenza n. 7670 del 10 luglio 1991, Rv. 473067); b2) dal fatto che mentre la legge professionale contempla, accanto alla radiazione, la sospensione e la cancellazione, l'art. 301 c.p.c., non prevede quest'ultima, "onde l'interprete non può collegarvi l'interruzione del processo" (sentenza n. 5161 del 25 agosto 1986).

L'interpretazione che nega efficacia interruttiva alla cancellazione volontaria del difensore dall'albo professionale è stata ritenuta manifestamente non in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., "attesa la assoluta e obiettiva diversità di situazioni e presupposti delle discipline prospettate come confliggenti, diversità che appunto giustifica la distinta, peculiare disciplina delle ipotesi medesime" (sentenza n. 10693 del 14 dicembre 1994).

4.4. Per un diverso e più recente orientamento, invece, la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo professionale interrompe il processo.

La tesi che sostiene l'efficacia interruttiva della cancellazione volontaria può ritenersi affermata in modo consapevole e diretto per la prima volta solo nel 2001, allorché la Seconda Sezione della Corte, con una sentenza dalla motivazione dotta ed ampia sottopose a severo vaglio critico l'orientamento sino a quel momento consolidato, ritenendolo non più condivisibile (sentenza n. 12294 del 5 ottobre 2001, Rv. 549524).

Nella sentenza appena ricordata la Corte fonda la propria decisione sulle seguenti considerazioni: a) né nel codice di procedura del 1865, né nei lavori preparatori dell'attuale codice, si fece mai cenno alla necessità di una distinzione tra radiazione e cancellazione dell'avvocato, ai fini dell'interruzione del processo. Di conseguenza la seconda (cancellazione) doveva necessariamente farsi rientrare nella prima (radiazione), alla luce della genesi e della storia dell'istituto; b) la circostanza che la legge sull'ordinamento della professione di avvocato distingua tra cancellazione e radiazione è inidonea per indurre a ritenere che l'art. 301 c.p.c., là dove menzioni quale causa interruttiva la sola radiazione, non includa anche la cancellazione; c) la ratio dell'istituto dell'interruzione è quella di garantire la difesa della parte rimasta priva di procuratore, e tale ratio sussiste tanto nell'ipotesi di radiazione dell'avvocato, quanto nell'ipotesi di sua cancellazione volontaria; d) la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo professionale deve essere assimilata alla radiazione anche sotto altro profilo: infatti la prima come la seconda fanno venir meno lo ius postulandi, la necessaria sussistenza del quale è imposta dalla legge e costituisce un munus publicum. Pertanto sarebbe irrazionale da un lato imporre alla parte di stare in giudizio col ministero obbligatorio di un difensore, e dall'altro ritenere irrilevante la perdita, da parte di quest'ultimo, del munus publicum per effetto di cancellazione; e) la vera e radicale differenza tra le ipotesi previste dal primo, e quelle previste dall'art. 301 c.p.c., comma 3, consiste nel fatto che le prime eliminano in radice la presenza di un difensore, mentre le seconde interrompono soltanto il rapporto professionale cliente- difensore, senza che quest'ultimo perda la propria qualificazione ed attitudine defensionale. Pertanto la cancellazione dall'albo, producendo l'effetto della perdita dello ius postulandi, va sussunta tra le prime e non tra le seconde; f) la prosecuzione del giudizio nonostante la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo professionale lederebbe il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in quanto la parte non ha alcun onere di informarsi circa la perdurante legittimazione professionale del proprio legale, ed anche ad ammettere che sia quest'ultimo ad essere obbligato a riferire al proprio cliente della cancellazione, dalla violazione di quest'obbligo non potrebbero derivare effetti svantaggiosi per la parte, altrimenti si farebbe dipendere la sorte processuale di quest'ultima dal fatto di un terzo; g) la giurisprudenza formatasi in tema di consequenze della cancellazione volontaria dell'avvocato ai fini della legittimazione a ricevere la notifica di atti processuali è da tempo uniforme nel ritenere che, una volta avvenuta la cancellazione volontaria, la sentenza conclusiva del giudizio non possa più essere notificata all'avvocato, ma vada notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 286 c.p.c.. Di conseguenza, "il dichiarare che nel caso di cancellazione dall'albo è applicabile l'art. 286, comma 2, - che prevede la notifica personale nei casi previsti all'art. 301 -

implica l'inclusione della cancellazione dall'albo nei casi che l'art. 301, configura come eventi che danno luogo all'interruzione del processo"; h) l'argomento secondo cui l'elencazione di cui all'art. 301 c.p.c., comma 1, sarebbe tassativa e quindi insuscettibile di interpretazione estensiva non sarebbe convincente: sia perché la norma in esame non ha carattere eccezionale, sia perché l'argomento proverebbe troppo: infatti anche l'elencazione di cui al terzo comma (il quale esclude l'efficacia interruttiva della rinuncia al mandato e della revoca) dovrebbe avere carattere tassativo, e non include la cancellazione volontaria; i) il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 40, (come modificato dalla L. 17 febbraio 1971, n. 91, art. 1) prevede come distinte sanzioni disciplinari per l'avvocato la sospensione, la cancellazione e la radiazione: sicché sarebbe irrazionale ritenere che l'effetto interruttivo si applichi soltanto alla sospensione ed alla radiazione, e non anche alla cancellazione.

Il principio inaugurato da Cass. 12294/01 è stato in seguito condiviso da Sez. 2, sentenza n. 2211 del 4/2/2005, non massimata, e da Sez. 3, sentenza 30/3/2005 n. 6731, non massimata.

4.5. Questa Corte ritiene non necessaria una nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite, perché il contrasto a suo tempo segnalato dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 24729 del 28/11/2007, non massimata), l'orientamento che attribuiva efficacia interruttiva alla cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo professionale si è esaurito, e può oggi ritenersi abbandonato.

Non solo, infatti, l'ultima decisione in tal senso risale a quasi dieci anni fa (Cass. 6731/05), ma tutta la giurisprudenza più recente sia di questa, sia delle altre sezioni della Corte di cassazione è ferma nel ritenere che la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo professionale non determina l'interruzione del processo (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 22756 del 4/10/2013, non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 9108 del 15/4/2013, non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 8202 del 4/4/2013, non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 11366 del 24/5/2011, non massimata). Il contrario orientamento, infatti, poggia principalmente sull'argomento secondo cui proseguire il processo quando uno degli avvocati decida di cancellarsi dall'albo lederebbe il diritto di difesa.

Tale lesione tuttavia non sussiste affatto e comunque non discende dal sistema della legge, ma potrebbe discendere soltanto da una condotta dell'avvocato non conforme ai doveri di correttezza e buona fede nei confronti del cliente.

Poiché, infatti, il difensore ha il dovere giuridico, scaturente dal rapporto di mandato, di informare il cliente circa il venir meno dello ius postulandi (art. 1728 c.c., comma 2), l'eventuale pregiudizio patito dalla parte deriverebbe non dal sistema della legge, ma dalla violazione di tale obbligo da parte del difensore.

Né sarebbe possibile intendere il diritto di difesa in giudizio in modo così ampio da paralizzare o rallentare lo svolgimento del processo.

4.6. Tali conclusioni sono corroborate dalla giurisprudenza costituzionale.

Già Corte cost. 2.12.1970 n. 178, infatti (con la quale il giudice delle leggi escluse l'incostituzionalità dell'art. 301 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che la rinuncia al mandato da parte del difensore costituisse causa di interruzione del processo), affermò che la rinuncia al mandato difensivo "è regolata dai principi generali dai quali è retto il rapporto di mandato, secondo cui la rinuncia, in quanto atto recettizio, deve essere portata a conoscenza del mandante, in modo ed in tempo tali che quest'ultimo possa provvedere altrimenti, secondo precisa l'art. 1727 c.c., e non ha effetto se non quando tale conoscenza si sia verificata". E l'esclusione dell'effetto interruttivo della rinuncia al mandato è coerente con tale previsione, in quanto dall'obbligo di informare la parte dell'avvenuta rinuncia discenderebbe l'onere di quest'ultima di munirsi di un nuovo difensore, con la conseguente superfluità dell'interruzione del processo. "E' certo prospettabile - aggiunse la Corte costituzionale - l'ipotesi di inadempienza dell'obbligo gravante sul procuratore costituito in giudizio di dare tempestiva notizia dell'avvenuta rinuncia, ma da siffatti possibili inconvenienti pratici non può farsi derivare un vizio di incostituzionalità della norma , la quale ha riguardo all'id quod plerumque accidit, mentre, a prevenire e reprimere gli inconvenienti stessi, appaiono sufficienti, oltre alle sanzioni comminabili in seguito a giudizio

disciplinare da parte degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno che risulti arrecato al mandante".

Allo stesso modo, Corte cost. 12.3.1975 n. 57 ritenne infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 c.p.c., nella parte in cui dispone che la revoca e la rinuncia alla procura alle liti non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Nella motivazione di tale decisione la Corte osservò che "il diritto di difesa non è garantito dalla Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza può determinare, data la libertà di scelta che spetta alle parti, così come non può ritenersi che la Costituzione abbia assicurato alla parte una difesa piena di indulgenza per preclusioni che fossero causate da analoghe negligenze della stessa ove le spettasse un jus postulandi".

Queste motivazioni sono applicabili anche all'ipotesi di cancellazione volontaria, in quanto anche in tale evenienza l'avvocato ha l'obbligo di informare la parte della propria scelta, rispondendo in proprio per gli eventuali danni, senza che sia perciò invocabile alcun vulnus al diritto di difesa per la mancata interruzione del processo.

Più in generale, dall'esame complessivo della giurisprudenza costituzionale sull'art. 299 c.p.c. e ss., emerge che la Consulta si è sempre attenuta in subjecta materia a due principi chiave: a) la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio. Da tale giudizio, applicato in tema di interruzione del processo, discende che: a1) l'interruzione del processo è preordinata a salvaguardare soltanto gli interessi della parte colpita dall'evento interruttivo, non quelli delle altre parti (Corte cost. ord., 28-11-2003, n. 349); a2) il fine dell'interruzione del processo è non solo quello di evitare che la parte colpita dall'evento incorra in preclusioni o decadenze, ma - prima ancora - quello di consentirle la pienezza della difesa, ovvero di utilizzare tutti gli strumenti a tal fine previsti dall'ordinamento (Corte cost., 18-03-2005, n. 109); b) tutelare il diritto di difesa non vuoi dire consentire sempre e comunque il compimento di atti processuali alla parte che sia incorsa in decadenze. Il diritto di difesa infatti per un verso deve conciliarsi con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (così Corte cost. ord., 28-11-2003, n. 349), e per altro verso trova comunque un limite nell'onere delle parti e dei difensori di comportarsi, nei rispettivi ambiti di competenza, in modo diligente.

Ciò vuoi dire che non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa se quest'ultima sia stata provocata non già in iure dal sistema normativo, ma soltanto in facto dall'applicazione malaccorta di esso (Corte cost., 19-11-1992, n. 468; Corte cost., 27-03-1992, n. 136).

A tal riguardo la Corte costituzionale, sia pure con riferimento a questioni non coincidenti con quella qui in esame, ha ripetutamente affermato che l'avvocato ha un preciso dovere giuridico (ex art. 1728 c.c.) di informare delle circostanze sopravvenute che incidono sulla sorte del mandato (ex art. 1710) non solo il cliente, ma anche i suoi successori, e questo obbligo "vale a tutelare adeguatamente" la parte, e di conseguenza ad escludere il dubbio di illegittimità costituzionale (Corte cost. ord., 10-04-2002, n. 102; Corte cost., 27- 03-1992, n. 136).

Ove, poi, a tale obbligo l'avvocato non adempia, "da un tale inconveniente pratico xxxxxx derivare un vizio di incostituzionalità della norma, la cui legittimità va apprezzata in funzione della corretta osservanza dell'ordinamento giuridico complessivo e non delle possibili sue violazioni, mentre a prevenire e reprimere l'inconveniente stesso appaiono sufficienti, oltre alle sanzioni comminabili in seguito a giudizio disciplinare da parte degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno che ne risulti derivato" (sono parole di Corte cost., 27-03-1992, n. 136).

- 4.7. Alla luce di quanto precede deve rigettarsi il ricorso incidentale condizionato della xxxx in quanto correttamente la Corte d'appello ha escluso che la cancellazione volontaria dall'albo del difensore di una delle parti sia causa di interruzione del processo.
- 5. Il ricorso incidentale xxxxxx
- 5.1. Col proprio ricorso incidentale la P. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli artt. 2558 e 2560 c.c.); sia dal vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Espone, al riguardo, la xxxxx aveva conferito in quest'ultima la propria azienda di xxxx, a titolo di sottoscrizione di un aumento di capitale.

Il conferimento nel capitale sociale della P. della azienda della Agricola aveva prodotto gli effetti della cessione d'azienda, con la conseguenza che la P. non era tenuta a rispondere dei danni causati dalla Agricola prima della cessione.

La Corte d'appello avrebbe di conseguenza errato nell'affermare che la P. aveva "ammesso la propria titolarità passiva del rapporto", ed assunto di conseguenza la posizione processuale di convenuta.

5.2. Il ricorso incidentale della xxxxx. deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del ricorso principale.

La Corte d'appello, infatti, per stabilire se ed in che limiti la xxxx dovesse rispondere del debito risarcitorio della xxx., avrebbe dovuto innanzitutto accertare l'esistenza di quest'ultimo, la sua causa e la sua data di insorgenza.

Avendo la Corte d'appello, per contro, escluso l'esistenza d'un debito risarcitorio in capo alla Agricola, essa non poteva né doveva entrare nel merito della questione rappresentata dall'esistenza d'un debito in capo alla xxx che era logicamente subordinata.

Le affermazioni contenute a pag. 2, decimo capoverso, della sentenza impugnata, di cui si duole la controricorrente, vanno pertanto qualificate un mero obiter dictum, il quale ha lasciato impregiudicato il punto della esistenza e dei contenuti di un debito risarcitorio in capo alla xxxx., che dovrà essere compiutamente esaminato dal giudice di rinvio.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale nel motivare in merito all'esistenza o meno del nesso di causa tra la condotta ascritta alla A. s.r.l. ed i danni lamentati dall'attore, avrà cura di: a) prendere in esame le circostanze di fatto trascurate dalla sentenza impugnata, elencate al 3.4.3; b) valutare tutte le prove e gli indizi complessivamente e non atomisticamente; c) sanare i vizi logici della sentenza impugnata, indicati ai 3.5.1 e 3.5.2; d) esaminare nel merito la questione della qualificazione dell'intervento xxxxxxx e della opponibilità a questa dell'eventuale debito risarcitorio della xxx

7. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.

p.q.m.

la Corte di cassazione:

accoglie il ricorso principale, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione;

rigetta il ricorso incidentale della Axxxx

dichiara assorbito il ricorso incidentale della xxx

rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2014.



